

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 99

26 aprile 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RANCAN

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N.24 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE)"

Oggetto assembleare n. 2549

Relazione

La tartuficoltura e la raccolta dei tartufi rappresentano un'importante attività economica per l'Emilia-Romagna, sia a livello di produzione che di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, oltre a rivestire un ruolo rilevante dai punti di vista della tutela e della promozione turistica del territorio e dell'ambiente naturale.

La Regione Emilia-Romagna disciplina con la legge n. 24 del 2 settembre 1991 la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio.

Tale legge assume come criteri ispiratori: la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene; la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore; il sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.

In applicazione di tale normativa l'Emilia-Romagna impone come previsto dall'art.11 il versamento di una tassa regionale pari a euro 92,96 per il rilascio e il rinnovo del tesserino per esercitare la raccolta dei tartufi, imposizione fiscale che crea una condizione di disparità con i limitrofi concorrenti lombardi, ai quali non è richiesto alcun tipo di pagamento.

Questa ineguaglianza si esplica in una concorrenza squilibrata, che si manifesta con ancora più evidenza nel momento in cui viene condiviso il medesimo territorio di ricerca e raccolta.

Per questo motivo si ritiene necessaria l'eliminazione della tassa di concessione regionale.

Il progetto di legge si compone di 1 articolo, volto all'abrogazione dell'art.11.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24

1. L'articolo 11 (*Tassa di concessione regionale*) è abrogato.
-
-